Euroconference LEGAL
L'aggiornamento settimanale per l'Avvocato
TeamSystem LEGAL

Edizione di martedì 18 giugno 2019

Procedimenti cautelari e monitori

Errore nella forma dell'opposizione a decreto ingiuntivo in materia locatizia e inapplicabilità della salvezza di cui all'art. 4, comma 5, d.lgs. 150/2011
di **Silvia Romanò**

Impugnazioni

Il ricorso per Cassazione è procedibile se la controparte non disconosce la conformità della copia depositata della sentenza impugnata, notificata dal resistente ai fini del decorso del termine
di **Francesco Tedioli**

Procedimenti cautelari e monitori

Le Sezioni Unite si pronunciano sulla sospensione del processo civile nella corretta interpretazione dell'art. 75, c. 3, c.p.p.
di **Fabio del Torchio**

Responsabilità civile

Condotta colposa del medico e pregressa situazione patologica: quali riflessi sul nesso di causalità?
di **Alessandra Sorrentino**

Comunione – Condominio - Locazione

La natura dell'obbligazione di pagamento di oneri condominiali da parte del conduttore a beneficio del locatore, e l'altruità del conduttore rispetto ai rapporti condominiali, sono dirimenti nell'impedire il reato di appropriazione indebita
di **Saverio Luppino**

Diritto e procedimento di famiglia

Padre assente per quarant'anni deve risarcire la figlia
di **Giuseppina Vassallo**

Diritto e reati societari

La modifica statutaria dei diritti (patrimoniali) di partecipazione è causa di recesso ai sensi della lett. g dell'art. 2437 cc
di **Gian Luca Grossi - Studio Pirola Pennuto Zei & Associati, Marcello Guerzoni - Studio Pirola Pennuto Zei & Associati**

Diritto Bancario

Illegittima segnalazione "a sofferenza" e risarcimento del danno
di **Fabio Fiorucci**

Diritto del Lavoro

Come valutare la legittimità del licenziamento di un lavoratore distaccato
di **Evangelista Basile**

Soft Skills

Il marketing conquista lo studio legale
di **Mario Alberto Catarozzo - Business Coach e Formatore**

Procedimenti cautelari e monitori

Errore nella forma dell'opposizione a decreto ingiuntivo in materia locatizia e inapplicabilità della salvezza di cui all'art. 4, comma 5, d.lgs. 150/2011

di **Silvia Romanò**

Cassazione civile, Sez. III, Ordinanza 12 marzo 2019, n. 7071. Pres. Frasca, Estensore Positano

Procedimento d'ingiunzione – Controversie in materia di locazione – Opposizione – Ricorso *ex* art. 447 *bis* c.p.c. – Citazione in luogo del ricorso – Deposito della citazione nel termine per l'opposizione – Conversione in ricorso – Deposito della citazione oltre il termine per l'opposizione – Inammissibilità dell'opposizione – Inapplicabilità dell'art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 150 del 2011 sulla salvezza degli effetti della domanda

CASO

In data 2 gennaio 2013 Tizio, in qualità di locatore di un immobile, notificava a Caio decreto ingiuntivo per il pagamento dei canoni di locazione scaduti.

Caio proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo con atto di citazione notificato l'8 febbraio 2013 (cioè entro il termine di quaranta giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo) e successivamente depositato per l'iscrizione a ruolo il 13 febbraio 2013 (oltre il suddetto termine).

Il creditore opposto Tizio si costituiva, eccependo la tardività dell'opposizione.

Il giudice di prime cure, con sentenza del 4 aprile 2016, rigettata l'eccezione di tardività, revocava il decreto ingiuntivo opposto, condannando comunque l'opponente al pagamento della minor somma dovuta e compensando le spese.

Tizio propone appello, insistendo per la tardività dell'opposizione. La corte d'appello ritiene tempestiva solo la notifica dell'atto di opposizione, non anche il deposito in Cancelleria, intervenuto successivamente alla scadenza del termine perentorio di quaranta giorni decorrenti dalla notifica del decreto.

Non ritenendo applicabile la sanatoria prevista all'articolo 156 c.p.c. al caso di specie, la corte d'appello dichiarava inammissibile, in quanto tardiva, l'opposizione a decreto ingiuntivo spiegata da Caio.

Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione Caio, affidandosi a un solo motivo. Resiste con controricorso Tizio.

SOLUZIONE

La Corte di cassazione rigetta il ricorso proposto, in quanto l'opposizione a decreto ingiuntivo in materia di controversie locatizie, soggetta al rito speciale di cui all'art. 447 *bis* c.p.c., erroneamente proposta con atto di citazione può ritenersi tempestiva soltanto se entro il termine di quaranta giorni (cinquanta se la notifica è all'estero) avvenga l'iscrizione a ruolo mediante costituzione dell'opponente e deposito in cancelleria dell'atto di citazione.

Al caso di specie, secondo la Suprema Corte, non può applicarsi l'art. 4 d.lgs. 150/2011, che non si riferirebbe ai procedimenti di natura impugnatoria, come l'opposizione a decreto ingiuntivo, ma unicamente ai giudizi di primo grado.

QUESTIONI

La questione affrontata dalla sentenza in commento verte sulla tardività o meno dell'opposizione a decreto ingiuntivo, contraddistinta dalla peculiarità di riferirsi alla materia locatizia, come tale soggetta al rito speciale di cui all'art. 447 *bis* c.p.c., erroneamente proposta, tuttavia, dall'odierno ricorrente con atto di citazione notificato al creditore intimante il decreto ingiuntivo anziché con ricorso depositato nella Cancelleria dell'ufficio giudiziario che l'ha emesso.

Il ricorrente, con l'unico motivo di impugnazione, deduce la violazione dell'art. 4, co. 5, d.lgs. 150/2011, norma che prevede che, qualora una controversia sia promossa in forme diverse da quelle prescritte, il giudice disponga il mutamento di rito, con salvezza comunque degli effetti sostanziali e processuali della domanda, che si producono in ogni caso secondo le norme del rito seguite prima del mutamento, con ciò restando sanato l'errore sulla forma dell'atto introduttivo del giudizio.

La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso, evidenzia innanzitutto come il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo abbia carattere funzionale e inderogabile, essendo il relativo procedimento disciplinato come un giudizio di impugnazione davanti al giudice che ha emesso il decreto, con ciò confermando un proprio orientamento sostenuto, *inter alia*, da Cass., Sez. Un., 18 luglio 2001, n. 9769.

La Corte di Cassazione, inoltre, coglie l'occasione per ribadire che la competenza per l'opposizione a decreto ingiuntivo attribuita dall'art. 645 c.p.c. al giudice che ha emesso il decreto ha carattere funzionale e inderogabile, stante l'assimilabilità del giudizio di opposizione a quello di impugnazione (cfr. Cass. 9 febbraio 1998, n. 1319; Cass. 18 febbraio 2000, n. 1828; Cass. 20 settembre 2009, n. 20324).

La natura impugnatoria del procedimento in esame è confermata, puntualizza la Suprema

Corte, dalla persistenza del decreto dopo l'opposizione e dalla previsione di meccanismi di possibile definizione del giudizio tipici delle impugnazioni, quali il consolidamento del provvedimento impugnato in caso di inattività dell'opponente o di estinzione del giudizio di opposizione.

Dalla natura impugnatoria dell'opposizione a decreto ingiuntivo la Corte di cassazione fa discendere che l'art. 4 d.lgs. 150/ 2011, non concernendo i giudizi impugnatori, è inapplicabile al caso in esame.

Il *decisum*, ancorché consolidato, non pare in alcun modo condivisibile.

L'errore sul rito e sulla forma dell'atto di opposizione non impedirà comunque la produzione degli effetti sostanziali e processuali della domanda, come risulta ora *apertis verbis* dall'ult. co. dell'art. 4, d.lgs. 150/2011: talchè l'opposizione resterà ammissibile anche quando sia stata erroneamente proposta con ricorso anziché con citazione, o viceversa, sol che entro il termine *ad opponendum* (ordinariamente di quaranta giorni) il ricorso sia stato depositato o la citazione avviata a idonea notifica, senza necessità di verificare che sia stato adempiuto l'incombente prescritto dal rito effettivamente applicabile, come suol ritenere, invece, la consolidata giurisprudenza, cui si conforma la pronuncia in commento e che meriterebbe d'essere superata e abbandonata del tutto, come le stesse Sezioni Unite avevano tentato di fare in un *arrêt* del 2011 in materia di forma dell'atto di impugnazione di delibera condominiale *ex* art. 1137 c.c., successivamente ridimensionato nel 2013 da altra, non condivisibile, pronuncia delle stesse Sezioni Unite, resa proprio in tema di forma dell'opposizione a decreto ingiuntivo per compensi di avvocato, sia pure nel regime anteriore all'art. 14 d.lgs. 150/2011.

La Cassazione insiste, invece, nel disapplicare il principio, che si evince dall'art. 4, 5° co., d.lgs. 150/2011, di irrilevanza dell'errore sul rito (v. anche Cass., Sez. Un., 23 settembre 2013, n. 21675, in *Foro it.*, 2014, I, 882 e in *Foro it.*, 2014, I, 2504 (m), con nota critica di Proto Pisani, *L'irresistibile forza delle decisioni delle sezioni unite*), circoscrivendo alle sole impugnative di delibere condominiali *ex* art. 1137 c.c. il *revirement* cui pure era alfine giunta Cass., Sez. Un., 14 aprile 2011, n. 8491 (in *Foro it.*, 2011, I, 1380, con nota di PIOMBO, in *Corr. merito*, 2011, 708, con nota di TRAVAGLINO, in *Giust. civ.*, 2011, I, 1163, in *Guida al dir.*, 2011, fasc. 19, 48, con nota di SACCHETTINI, in *Corr. giur.*, 2011, 1269, con nota di IZZO, in *Arch. locazioni*, 2011, 779, con nota di DEL CHICCA e in *Giur. it.*, 2012, 298).

Impugnazioni

Il ricorso per Cassazione è procedibile se la controparte non disconosce la conformità della copia depositata della sentenza impugnata, notificata dal resistente ai fini del decorso del termine

di **Francesco Tedioli**

Cass., sez. un, 25 marzo 2019, n. 8312

Pres. Mammone – Rel. Tria

Impugnazioni – Notifica della sentenza ai fini del decorso del termine breve – Notifica a mezzo PEC – Ricorso per cassazione – Deposito di copia autentica della sentenza impugnata e della relazione di notificazione – Attestazione di conformità – Mancanza – Improcedibilità – Esclusione – Ipotesi

(C.p.c., artt. 369, c. 2, n. 2, 372 n. c. 2, 374; Cost. Artt. 101 e 111; Cedu, artt. 6 e 22; D.l. 7 marzo 2005, n. 82, art. 23; L. 21 gennaio 1994, n. 53, artt. 9, c. 1 *bis* e *ter;* D.lgs 31 dicembre 1992, n. 546, art. 25-*bis*)

[1] *Il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notifica, di copia analogica della decisione impugnata sottoscritta con firma autografa ed inserita nel fascicolo informatico senza attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter, della legge n. 53 del 1994 oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non comporta l'applicazione della sanzione dell'improcedibilità ove l'unico controricorrente o uno dei controricorrenti (anche in caso di tardiva costituzione) depositi copia analogica della decisione stessa ritualmente autenticata ovvero non abbia disconosciuto la conformità della copia informale all'originale della decisione stessa. Mentre, se alcune o tutte le controparti rimangono intimate o comunque depositino controricorso ma disconoscano la conformità all'originale della copia analogica non autenticata della decisione tempestivamente depositata il ricorrente, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità, ha l'onere di depositare l'asseverazione di conformità all'originale della copia analogica della decisione impugnata sino all'udienza di discussione o all'adunanza in camera di consiglio.*

CASO

La Corte d'appello di Trento, sez. distaccata di Bolzano, dichiarava inammissibile l'opposizione di terzo ordinaria proposta, dalla C.R.O. Società Cooperativa nei confronti di M.K.L., avverso sentenza pronunciata dalla Corte medesima, già passata in giudicato, ma accoglieva l'opposizione di terzo revocatoria esperita contro lo stesso provvedimento.

Avverso tale pronuncia veniva proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi, di cui tre afferenti al merito della controversia – in ordine ai presupposti di applicabilità dell'opposizione di terzo revocatoria – e il quarto relativo alla contestazione della conferma della condanna dei convenuti in solido alla rifusione delle spese del grado, pronunciata dalla Corte d'appello. Il ricorrente depositava copia analogica della sentenza impugnata, con la relazione di notificazione, effettuata via PEC, non corredata dall'attestazione di conformità. C.R.O. Società Cooperativa resisteva con controricorso, mentre gli ulteriori intimati non svolgevano attività difensiva.

QUESTIONI

La Sesta Sezione Civile, con ordinanza interlocutoria 9 novembre 2018, n. 28844, rilevava un contrasto interpretativo tra le sezioni semplici in ordine alla seguente questione pregiudiziale: se il deposito in cancelleria di copia analogica della decisione impugnata sottoscritta con firma autografa ed inserita nel fascicolo informatico, senza attestazione di conformità del difensore, *ex* art. 9, commi 1 *bis* e 1 *ter*, legge n. 53 del 1994 oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, comporti o meno la sanzione dell'improcedibilità del ricorso.

Pertanto, rimetteva gli atti al Primo Presidente della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 374, comma 2, c.p.c., per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.

Secondo un primo orientamento, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, in quanto – in mancanza di attestazione di conformità – non vi sarebbe prova della data di notifica della sentenza, talchè il giudice non può verificare il rispetto dei termini fissati per introdurre il giudizio di cassazione. Tali termini sono sottratti alla disponibilità delle parti e nessun rilievo può avere la non contestazione della controparte. Dopo la scadenza del termine per il deposito del ricorso (20 giorni successivi all'ultima notifica: così l'art. 369 c.p.c.), non sarebbe più possibile il deposito dell'attestazione di conformità della sentenza d'appello (cfr. Cass. 22 dicembre 2017, n. 30765, Cass. 22 dicembre 2017, n. 30918 e, più di recente, Cass. 21 marzo 2019, n. 8064, Cass. 20 marzo 2019, n. 7898; Cass. 19 febbraio 2019, n. 34764; in dottrina, Carrato, *Le Sez. Un. riaffermano l'improcedibilità del ricorso per cassazione per la mancata prova della notifica della sentenza impugnata*; in *Riv. crit. dir lav*., 2009, 551).

Un secondo indirizzo esclude, invece, l'improcedibilità dell'impugnazione, nel caso in cui il ricorrente depositi il proprio atto introduttivo notificato via PEC, come originale telematico e depositato in copia analogica (unitamente alle copie dei messaggi di PEC., della relata di notificazione e della procura) priva di attestazione di conformità ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 9, qualora il controricorrente, destinatario della notifica, depositi la copia del ricorso da questi ricevuta, ritualmente autenticata, o non disconosca la copia informale del ricorso depositata dal ricorrente (Cfr. Cass., Sez. un., 24 settembre 2018, n. 22438, in *GT Riv. Giur. Trib*., 2019, 99).

Si evidenzia che questa seconda fattispecie non ~~la~~ riguarda l'autenticità della sentenza d'appello, ma del ricorso in cassazione notificato: le questioni sono però analoghe.

Secondo questo orientamento, la sanzione di improcedibilità sarebbe troppo severa, in considerazione del fatto che la controparte vi ha rimediato, riattivando la sequenza procedimentale senza ritardi apprezzabili (Cass., Sez. un., 2 maggio 2017, n. 10648) e senza far valere alcuna eccezione in tal senso. In difetto, sarebbero violati l'art. 6, p. 1, CEDU, l'art. 47 della Carta di Nizza, nonché l'art. 111 Cost (Cass., Sez. un., 11 luglio 2011, n. 15144).

Tre sono, in particolare, i quesiti sottoposti alle Sezioni Unite dall'ordinanza di rimessione:

[1] se in mancanza del deposito della copia autentica della sentenza, da parte del ricorrente o dello stesso controricorrente, nel termine di venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso, il deposito in cancelleria nel suddetto termine di copia analogica della sentenza notificata telematicamente, senza attestazione di conformità del difensore *ex* L. n. 53 del 1994, *ex* art. 9, commi 1-*bis* e 1-*ter*, oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, comporti l'improcedibilità del ricorso anche se il controricorrente non abbia disconosciuto la conformità della copia informale all'originale notificato o intervenga l'asseverazione di conformità all'originale della copia analogica sino all'udienza di discussione o all'adunanza in camera di consiglio;

[2] se il deposito in cancelleria (nel termine di venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso) di copia analogica della relazione di notifica telematica della sentenza, senza attestazione di conformità del difensore L. n. 53 del 1994, ex art. 9, commi 1-*bis* e 1-*ter*, oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, comporti l'improcedibilità del ricorso anche se il controricorrente non abbia disconosciuto la conformità della copia informale della relazione di notificazione o intervenga l'asseverazione di conformità all'originale della copia analogica sino all'udienza di discussione o all'adunanza in camera di consiglio;

[3] se ai fini dell'assolvimento dell'onere di deposito della copia autentica della decisione notificata telematicamente nel termine di venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso, sia sufficiente per il difensore del ricorrente, destinatario della suddetta notifica, estrarre copia cartacea del messaggio di posta elettronica certificata pervenutogli e dei suoi allegati (relazione di notifica e provvedimento impugnato), ed attestare con propria sottoscrizione autografa la conformità agli originali digitali della copia formata su supporto analogico, o sia necessario provvedere anche al deposito di copia autenticata della sentenza estratta direttamente dal fascicolo informatico.

SOLUZIONI

Dopo oltre due anni, le Sezioni Unite tornano, quindi, sul problema della procedibilità o meno del ricorso per Cassazione, ai sensi dell'art. 369 comma 2 c.p.c., per mancanza dell'attestazione di conformità sulla copia cartacea della sentenza e della relata di notifica, stampate dalla PEC, quale strumento utilizzato per notificare l'atto oggetto di impugnazione dinanzi alla Suprema Corte.

A seguito di una complessa e approfondita disamina, le Sezioni Unite sono pervenute alla

conclusione che "*i principi affermati da Cass. n. 22438 del 2018 cit. si devono ritenere applicabili anche al procedimento di autenticazione di copia della sentenza (...) anche in questo caso, ove la decisione impugnata sia stata predisposta e sottoscritta digitalmente, la Corte di cassazione non potrebbe che prenderne cognizione attraverso il deposito di copia analogica, stante l'impossibilità del deposito telematico, senza che possa predicarsi la necessità che l'attestazione provenga dal cancelliere (...) Inoltre, non si ravvisano ragioni che inducano a precludere, pure nella suddetta ipotesi, il recupero della condizione di procedibilità nei tempi di "non apprezzabile ritardo" pure individuati dalle Sezioni Unite secondo il meccanismo a formazione progressiva, vale a dire fino all'udienza ovvero alla camera di consiglio. Pure in questo caso se il difensore deposita una copia semplice, priva di attestazione di conformità ovvero con attestazione non sottoscritta, l'improcedibilità può [essere] evitata ove il controricorrente non ne contesti la conformità ovvero il ricorrente provveda ad effettuare l'asseverazione "ora per allora*".

Con un palese *cambio di* posizione, la Corte ritiene, dunque, che la mancata attestazione non comporti l'improcedibilità del ricorso qualora l'unico controricorrente o uno dei controricorrenti (anche in caso di tardiva costituzione) depositi copia analogica della decisione stessa ritualmente autenticata ovvero non abbia disconosciuto la conformità della copia informale all'originale notificatogli.

Ove, invece, l'unico destinatario della notifica del ricorso non si costituisca oppure nell'ipotesi in cui, comunque, il controricorrente disconosca la conformità all'originale della copia analogica non autenticata della decisione tempestivamente depositata, il ricorrente, per evitare la declaratoria di improcedibilità, ha l'onere di depositare l'asseverazione di conformità all'originale della copia analogica entro l'udienza di discussione o l'adunanza in camera di consiglio.

Conseguentemente in caso di notifica telematica, viene definitivamente meno il meccanismo della "doppia attestazione" (affermato nella pronuncia Cass. 9 novembre 2017, n. 26520 e già espressamente disatteso nella successiva del 22 dicembre 2017, n. 30765), che prevedeva il deposito anche di copia autenticata della sentenza estratta direttamente dal fascicolo informatico (cfr. De Cristofaro, *L'improcedibilità in Cassazione 2.0: quali gli oneri congrui di deposito a fronte della sentenza a mezzo pec?*, in *Corr. Giur.*, 2018, 547; Bruzzone, *Procedibilità del ricorso per cassazione notificato via p.e.c.: parziale revirement della Suprema Corte,* in *Ilgiuslavorista.it,* 6 dicembre 2018).

I principi enunciati trovano applicazione anche nell'ipotesi di tempestivo deposito della copia della relata della notificazione telematica della decisione impugnata – e del corrispondente messaggio PEC con annesse ricevute – senza attestazione di conformità del difensore oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa.

La Cassazione ha, inoltre, chiarito che, nelle predette ipotesi (deposito di copia informale della sentenza e, se avvenuta, anche della prova della notifica telematica), il ricorrente incorre nell'improcedibilità del ricorso solo se l'unico controricorrente (o uno dei controricorrenti) non si costituisce o disconosce espressamente la conformità della copia analogica all'originale

digitale, ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del Cad. In tali circostanze, per evitare l'improcedibilità del ricorso, il ricorrente deve depositare in giudizio l'asseverazione di conformità all'originale della copia analogica sino all'udienza di discussione o all'adunanza in camera di consiglio (asseverazione "*ora per allora*"). Il meccanismo dell'asseverazione "*ora per allora*" comporta, come conseguenza, la sopravvenuta autenticazione della copia semplice depositata

Per finire, La Corte ha anche evidenziato che la comunicazione a mezzo PEC a cura della cancelleria del testo integrale della decisione (e non del solo avviso del relativo deposito), consente di verificare d'ufficio la tempestività dell'impugnazione.

La pronuncia in commento costituisce, dunque, il superamento di ciò che è stato definito il "*neo-formalismo informatico*": orientamento giurisprudenziale che esaspera il rispetto di requisiti formali nell'ambito della progressiva digitalizzazione del processo civile, assorbendo, così,"il dovere decisorio del giudice con una decisione meramente processuale (*recte*, procedurale)", con l'unico scopo di decongestionare il contenzioso giudiziale, *bypassando* ogni decisione nel merito (Villata, *Contro il Neo-formalismo informatico*, in *Riv. Dir. Proc.,* 2018, 155 ss.).

Procedimenti cautelari e monitori

Le Sezioni Unite si pronunciano sulla sospensione del processo civile nella corretta interpretazione dell'art. 75, c. 3, c.p.p.

di **Fabio del Torchio**

Cassazione Civile, Sez. Unite, 21 maggio 2019, n. 13661, Pres. G. Mammone, Rel. A.M. Perrino

Procedura Civile (Cod. proc. pen. art. 75, 651-bis, 652, e 654 e cod. proc. civ. art. 42 e 295)

Le Sezioni Unite, su questione di massima di particolare importanza, hanno affermato che, in tema di rapporto tra giudizio penale e giudizio civile, i casi di sospensione necessaria previsti dall'art. 75, comma 3, c.p.p., che rispondono a finalità diverse da quella di preservare l'uniformità dei giudicati, e richiedono che la sentenza che definisca il processo penale influente sia destinata a produrre in quello civile il vincolo rispettivamente previsto dagli artt. 651, 651-bis, 652, e 654 c.p.p., vanno interpretati restrittivamente, di modo che la sospensione non si applica qualora il danneggiato proponga azione di danno nei confronti del danneggiante e dell'impresa assicuratrice della responsabilità civile dopo la pronuncia di primo grado nel processo penale nel quale il danneggiante sia imputato.

CASO

Nel procedimento penale per la morte di Tizio a causa di un incidente stradale, nel quale si costituivano parte civile (solo) i fratelli della vittima, il responsabile del sinistro veniva condannato in primo grado a due anni di reclusione e al risarcimento del danno morale.

Dopo la sentenza penale di primo grado, i congiunti della vittima (moglie, i figli e il padre della vittima) proponevano azione civile per il risarcimento dei danni nei confronti di Caio, proprietario e conducente del veicolo investitore, nonché della compagnia assicuratrice per la responsabilità civile.

Il Tribunale civile, tuttavia, disponeva la sospensione del giudizio ex artt. 295 c.p.c. e 75, ultimo comma c.p.p., sul rilievo che l'azione civile era stata avviata dopo la sentenza del Tribunale penale, nel frattempo impugnata e, pertanto, non ancora passata in giudicato.

Contro il provvedimento di sospensione, i congiunti della vittima proponevano regolamento di competenza, attesa la mancata coincidenza fra parti civili (fratelli della vittima) e attori nel giudizio risarcitorio (madre, figli e padre della vittima).

La terza sezione civile della Corte di cassazione prospettava al Primo Presidente l'opportunità

di devolvere il giudizio alla cognizione delle Sezioni Unite, al fine di risolvere la questione se "*il giudizio civile in esame debba essere necessariamente sospeso nei confronti di tutti i litisconsorti, oppure se la sospensione operi soltanto in relazione all'azione risarcitoria proposta nei confronti del conducente-imputato, oppure ancora se non operi sospensione alcuna*".

SOLUZIONE

Con la sentenza in esame le Sezioni Unite della Corte di cassazione, in accoglimento del ricorso, annullano l'ordinanza di sospensione del giudizio civile, disponendo la prosecuzione dello stesso innanzi al Tribunale, anche per le spese.

Le Sezioni Unite, infatti, con la sentenza in esame affermano il seguente principio nomofilattico: "*in tema di rapporto tra giudizio penale e giudizio civile, i casi di sospensione necessaria previsti dall'art. 75, 3° co., c.p.p., che rispondono a finalità diverse da quella di preservare l'uniformità dei giudicati, e richiedono che la sentenza che definisca il processo penale influente sia destinata a produrre in quello civile il vincolo rispettivamente previsto dagli artt. 651, 651-bis, 652 e 654 c.p.p., vanno interpretati restrittivamente, di modo che la sospensione non si applica qualora il danneggiato proponga azione di danno nei confronti del danneggiante e dell'impresa assicuratrice della responsabilità civile dopo la pronuncia di primo grado nel processo penale nel quale il danneggiante sia imputato*".

QUESTIONI

Con la sentenza in commento le Sezioni Unite della Suprema Corte rispondono alla *vexata quaestio* sui presupposti di operatività della sospensione necessaria ex art. 75, c. 3 c.p.p.

La Suprema Corte, infatti, è stata chiamata a rispondere al seguente quesito: il giudizio di risarcimento del danno proposto avanti al giudice civile nei confronti del conducente, del proprietario del veicolo e della società assicurativa RCA, successivamente alla pronuncia della sentenza penale di primo grado emessa nei confronti del conducente-imputato per il reato di lesioni personali e in difetto di costituzione di parte civile nel processo penale, deve essere necessariamente sospeso nei confronti di tutti i litisconsorti oppure soltanto in relazione all'azione risarcitoria proposta nei confronti del conducente-imputato, oppure, ancora, non opera sospensione alcuna?

Il codice di procedura penale del 1930 aveva come principio ispiratore quello della unità della giurisdizione e della preminenza del giudizio penale sul giudizio civile, al fine di evitare pronunce tra loro contrastanti.

Il nuovo codice di procedura penale del 1988, invece, ripudia il principio di unità della giurisdizione e di prevalenza del giudizio penale, in favore di quello della parità e dell'autonomia dei giudizi (tra varie, Cass., sez. un., 11 febbraio 1998, n. 1445 e sez. un., 26 gennaio 2011, n. 1768).

Il secondo comma dell'art. 75 del vigente c.p.p. conferma che la pendenza del processo penale non condiziona lo svolgimento di quello civile, che può proseguire, *"se l'azione non viene trasferita in sede penale, ovvero se è iniziata quando non è più possibile la costituzione di parte civile"*.

In questo modo il nostro ordinamento esclude la priorità cronologica degli accertamenti penali rispetto al risarcimento del danno in sede civile e accetta il rischio di difformità dei giudicati ai quali i giudizi separati conducano.

Il terzo comma dell'art. 75, c. 3. c.p.p. prevede che, se l'azione è proposta in sede civile nei confronti dell'imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado, il giudizio civile debba essere sospeso fino alla pronuncia della sentenza definitiva.

Le ipotesi di sospensione previste dal terzo comma dell'art. 75 c.p.p. rappresentano una deroga rispetto alla regola generale della separazione dei giudizi e dell'autonoma prosecuzione di ciascuno di essi.

La sospensione necessaria, infatti, sanziona la scelta compiuta dal danneggiato che abbia optato, sin dall'inizio, per la proposizione in seno al processo penale della propria domanda risarcitoria: in tal caso, anche se il danneggiato dismette la qualità di parte civile, egli dovrà sottostare all'accertamento dei fatti compiuto in sede penale.

Le Sezioni Unite della Suprema Corte precisano che la natura derogatoria della predetta disposizione ne impone un'interpretazione restrittiva.

Secondo la Suprema Corte, infatti, imporre al danneggiato-attore che si sia tardivamente rivolto al giudice civile di attendere l'esito del processo penale ha senso soltanto se e in quanto quest'esito, se definitivo, sia idoneo a produrre i propri effetti sul processo civile ai sensi degli artt. 651, 651- bis, 652 e 654 c.p.p.

In virtù di quest'interpretazione restrittiva occorre che tra i due giudizi vi sia piena identità, oltre che di oggetto, anche di soggetti, alla stregua dei comuni canoni di identificazione delle azioni (Cass., sez. un., 18 marzo 2010, n. 6538).

Secondo le Sezioni Unite, pertanto, se non v'è coincidenza tra i soggetti costituiti parti civili nel processo penale e coloro che propongono il giudizio civile, peraltro nei confronti non soltanto dell'imputato-danneggiante, ma anche di altro litisconsorte, cioè la società assicuratrice della responsabilità civile, non ha senso attendere l'esito del processo penale e nessuna sospensione del processo civile va pronunciata, neppure con riguardo all'azione risarcitoria contro il conducente, imputato in sede penale.

Seminari di specializzazione
CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI
Scopri le sedi in programmazione >

Responsabilità civile

Condotta colposa del medico e pregressa situazione patologica: quali riflessi sul nesso di causalità?

di **Alessandra Sorrentino**

Cass. civ., Sez. III, 18 aprile 2019, n. 10812, sent. – Pres./ Rel. Scarano

Responsabilità medica – Fattore naturale non imputabile privo di interdipendenza funzionale con la condotta colposa del sanitario – Rilevanza sul piano del nesso causale tra detta condotta e l'evento dannoso – Esclusione – Rilevanza sul piano della determinazione equitativa del danno – Condizioni e limiti.

[1] In materia di responsabilità per attività medico-chirurgica, ove si individui in un pregresso stato morboso del paziente/danneggiato (nella specie, deficit da surfactante o sindrome da distress o delle membrane ialine) un antecedente privo di interdipendenza funzionale con l'accertata condotta colposa del sanitario (nella specie, intempestivo intervento di taglio cesareo di fronte a sofferenza fetale acuta), ma dotato di efficacia concausale nella determinazione dell'unica e complessiva situazione patologica riscontrata, allo stesso non può attribuirsi rilievo sul piano della ricostruzione del nesso di causalità tra detta condotta e l'evento dannoso, appartenendo ad una serie causale del tutto autonoma rispetto a quella in cui si inserisce il contegno del sanitario, bensì unicamente sul piano della determinazione equitativa del danno, potendosi così pervenire – sulla base di una valutazione da effettuarsi, in difetto di qualsiasi automatismo riduttivo, con ragionevole e prudente apprezzamento di tutte le circostanze del caso concreto – solamente ad una delimitazione del "quantum" del risarcimento.

[2] La responsabilità contrattuale del medico e della struttura sanitaria è configurabile, oltre che nei confronti del paziente, anche relativamente a soggetti terzi cui si estendono gli effetti protettivi del contratto; ne consegue che il contratto stipulato tra una gestante, una struttura sanitaria ed un medico, avente ad oggetto la prestazione di cure finalizzate a garantire il corretto decorso della gravidanza, riverbera per sua natura effetti protettivi a vantaggio anche del padre del concepito, il quale in caso di inadempimento, è perciò legittimato ad agire per il risarcimento del danno.

CASO

[1] [2] A seguito di un travagliato *iter* giudiziario, la Corte d'Appello di Caltanissetta, in parziale riforma della pronuncia del giudice di prime cure, ha accolto parzialmente la domanda di risarcimento di una coppia di coniugi siciliani per i danni neonatali sofferti dalla di loro figlia

durante il parto, la quale era tuttavia già affetta da pregressa grave situazione patologica (malattia da distress o patologia delle membrane ialine).

Sia il Tribunale che la Corte di Appello dichiaravano la responsabilità del medico quel giorno in servizio presso la divisione di ostetricia e ginecologia dell'Ospedale *in cui era avvenuto il parto per non avere sottoposto la madre della piccola "a tutti gli esami strumentali necessari ed imposti dai dati obbiettivi per accertare la grave sofferenza di un feto e le condizioni di un altro, in parto gemellare, al fine di assicurare un rapido trasferimento della puerpera per il parto presso altra struttura attrezzata con Unità di Terapia Intensiva Prenatale"*.

L'errore medico concorreva a causare danni al feto, che – come evidenziato nel corso della ctu medica – presentava una pregressa patologia alle membrane ialine, che aveva contribuito a generare un *deficit* respiratorio, causa di crisi ipossiche e di conseguente grave encefalopatia.

Sulla base della CTU disposta ed espletata in sede di giudizio di appello, la Corte di secondo grado ha ritenuto non addebitabile *la sintomatologia dolorosa lamentata dalla partoriente al momento del ricovero "....ad una minaccia di parto pre-termine, ma, piuttosto al distacco intempestivo di placenta, non diagnosticato e trattato con tocolitici, mentre sarebbe stato urgente il taglio cesareo, per scongiurare danni al feto"; ha per converso "accertato il nesso di causalità materiale tra la condotta omissiva colposa dei sanitari ..... – consistita nel non praticare il parto cesareo all'insorgere della sofferenza fetale connessa alla crisi di bradicardia, che i predetti non hanno neppure diagnosticato – ed il danno, essendosi la suddetta condotta posta come antecedente idoneo a generarlo, in base al criterio di probabilità relativa del più probabile che non"*.

Il Giudice di appello ha poi rideterminato l'ammontare del risarcimento riconosciuto in favore della minore all'esito del giudizio di primo grado, in considerazione della presenza di un fattore naturale non imputabile idoneo a generare l'evento dannoso, caratterizzato da un c.d. distress respiratorio da deficit di surfattante del quale era affetta la neonata: problema che non era stato considerato dai Giudici di primo grado.

Infine, il Giudice di secondo grado ha respinto la domanda del padre della minore, volta ad ottenere il risarcimento dei danni postnatali, disconoscendo la sua legittimazione contrattuale nei confronti della struttura ospedaliera.

Pertanto, i genitori della bambina danneggiata, in proprio e quali esercenti la potestà sulla figlia minore, hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado, affidato a cinque motivi, tra cui il fatto che erroneamente la corte di merito non avesse riconosciuto preponderante rilevanza causale alla condotta negligente dei medici ed il fatto che avesse escluso la legittimazione contrattuale del padre – che in buona sostanza non aveva ottenuto alcun **risarcimento** pur dovendo far fronte alle costose cure di cui abbisognava la figlia -, "*laddove anch'esso deve ritenersi tra i soggetti protetti dal contratto, nei cui confronti la prestazione è dal medico dovuta*".

SOLUZIONE

[1] [2] La Suprema Corte con la sentenza in commento ha affermato il principio secondo cui "*al fattore naturale non imputabile privo di interdipendenza funzionale con l'accertata condotta colposa del sanitario, ma dotato di efficacia concausale nella determinazione dell'unica e complessiva situazione patologica riscontrata, non può attribuirsi rilievo sul piano della ricostruzione del nesso di causalità tra detta condotta e l'evento dannoso, appartenendo a una serie causale del tutto autonoma rispetto a quella in cui si inserisce il contegno del sanitario, bensì unicamente sul piano della determinazione equitativa del danno, potendosi così pervenire sulla base di una valutazione da effettuarsi, in difetto di qualsiasi automatismo riduttivo, con ragionevole e prudente apprezzamento di tutte le circostanze del caso concreto solamente a una delimitazione del quantum del risarcimento*".

QUESTIONI

[1] Nella decisione in esame, per la verità alquanto articolata, la Suprema Corte muove dall'evoluzione della giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità delle strutture sanitarie, precisando che **la struttura risponde a titolo contrattuale** dei danni patiti dal paziente:
a) **per fatto proprio, ex art. 1218 c.c.**, ove tali danni siano dipesi dall'inadeguatezza della struttura;
b) **per fatto altrui, ex art. 1228 c.c.**, ove siano dipesi dalla colpa dei sanitari di cui la struttura si avvale.

In tale ambito, la struttura sanitaria risponde direttamente di tutte quelle ingerenze dannose che al dipendente o al terzo preposto, della cui opera comunque si è avvalsa, sono state rese possibili dalla posizione conferitagli rispetto al creditore/danneggiato, ovvero dei danni che ha arrecato in virtù di quel particolare contatto cui è risultato esposto nei suoi confronti il paziente-creditore.

Sussiste la responsabilità della struttura sanitaria nel caso in cui l'evento dannoso, come nel caso de quo, sia riconducibile alla condotta colposa posta in essere, anche a insaputa della stessa, dal medico, della cui attività essa si è comunque avvalsa per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale (Cass., 27.8.2014, n. 18304).

Ciò posto, gli Ermellini, pronunciandosi su una delle doglianze dei ricorrenti, ribadiscono che **la responsabilità contrattuale del medico e della struttura sanitaria, oltre che nei confronti del paziente, è configurabile anche in relazione a quei soggetti terzi cui si estendono gli effetti c.d. protettivi del contratto**. E, dunque, **anche nei confronti dei prossimi congiunti, come il padre**, nel caso di contratto tra la gestante e la struttura sanitaria / medico, avente ad oggetto la prestazione di cure finalizzate a garantire il corretto decorso della gravidanza (Cass., 11/05/2009, n. 10741; Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972).

La Suprema Corte era già intervenuta sull'argomento con una precedente sentenza (n. 2675/2018) confermando che, nel caso di diagnosi errata concernente il feto, il risarcimento dei danni spettava non solo alla madre ma anche al padre, e ciò in quanto, tenuto conto dei

diritti e dei doveri gravanti su entrambi i genitori in materia di procreazione responsabile, il padre non si poteva certamente ritenere un soggetto terzo ed estraneo rispetto alle conseguenze negative di un'eventuale responsabilità professionale del medico e della struttura sanitaria.

Ne consegue – secondo quanto condivisibilmente affermato dalla sentenza in commento – che **il padre rientra tra i soggetti protetti** e, quindi, tra quelli per i quali la prestazione mancata o inesatta è qualificabile come inadempimento, con conseguente legittimazione dello stesso ad ottenere il relativo risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dall'errata condotta medica.

Chiarito anche tale aspetto, i Giudici di legittimità, con la sentenza che si annota, passano a delineare i criteri atti a delimitare la rilevanza giuridica delle conseguenze dannose eziologicamente derivanti dal danno evento costituenti integrazione del rischio specifico posto in essere dalla condotta (dolosa o) colposa del debitore/danneggiante, che a tale stregua solo a carico del medesimo, e non anche sul creditore/danneggiato, devono gravare.

Se ci si trova in presenza di danni conseguenza, come ad esempio l'aggravamento di una patologia o la morte del paziente, costituenti **effetto delle eccezionali condizioni personali del danneggiato** (es. emofilia, cardiopatia, allergia rara, etc.) **ovvero effetto del fatto successivo** del terzo e in particolare **del medico** (es. cura errata, errato intervento medico, etc), **non può** – secondo gli Ermellini **– ridursi o escludere il relativo risarcimento in favore della vittima**.

Infatti, il danneggiato comunque subisce gli effetti di un antecedente causale che è stato determinato da condotta colposa o dolosa da parte del debitore / danneggiante, il quale pertanto, non potrà che essere tenuto al risarcimento.

Dopodiché la Corte viene ad occuparsi (*rectius*: torna ad occuparsi) del diverso e delicato tema della **sussistenza di un pregresso fattore naturale**, **elevabile a causa del danno, il quale non abbia connessioni con la condotta colposa altrui**.

In questi casi sorge il problema di stabilire se il medico che abbia causato l'aggravamento debba rispondere dell'intero danno patito dal paziente ovvero solo della quota ideale di danno a lui teoricamente ascrivibile.

Nella sentenza che si annota la Corte afferma che "*allorquando un pregresso fattore naturale non imputabile venga individuato quale antecedente che, pur privo di interdipendenza funzionale con l'accertata condotta colposa del sanitario, sia dotato di efficacia con-causale nella determinazione dell'unica e complessiva situazione patologica riscontrata, ad esso non può attribuirsi rilievo sul piano della ricostruzione della struttura dell'illecito, e in particolare dell'elemento del nesso di causalità tra tale condotta e l'evento dannoso, appartenendo a una serie causale del tutto autonoma rispetto a quella in cui si inserisce il contegno del sanitario*".

A quest'elemento, secondo la Suprema Corte, può assegnarsi rilevanza unicamente "*sul piano*

della determinazione equitativa del danno, e conseguentemente pervenirsi alla delimitazione del quantum del risarcimento dovuto dal responsabile", sulla base *"di una valutazione da effettuarsi, in difetto di qualsiasi automatismo riduttivo, con ragionevole e prudente apprezzamento di tutte le circostanze del caso concreto*".

La Suprema Corte si era già occupata del tema del **concorso tra causa umana e causa naturale nella produzione del danno**, da ultimo, con le sentenze 29.02.2016, n. 3893 e 21.08.2018, n. 20829, ivi affermando che **la considerazione delle concause naturali può avvenire solo in sede di determinazione dell'ambito del danno risarcibile** e giammai riguarda gli stati di vulnerabilità della vittima, con ciò prendendo ancora una volta le distanze dal proprio arresto del 16.01.2009, n. 975.

Con tale sentenza, la Suprema Corte affermava che, qualora la produzione di un evento dannoso (es. la morte del paziente) fosse riconducibile, sotto il profilo eziologico, alla **concomitanza della condotta del sanitario e del fattore naturale**, rappresentato dalla patologia del paziente deceduto, il giudice dovrebbe procedere, eventualmente anche con criteri equitativi, alla **valutazione della diversa efficienza delle varie concause**, onde attribuire all'autore della condotta dannosa la parte di responsabilità correlativa, così da lasciare a carico del danneggiato il peso del danno alla cui produzione ha concorso a determinare il suo stato personale.

Tale orientamento è stato, però, esplicitamente e definitivamente superato da un **diverso e più sofisticato orientamento giurisprudenziale** (Cass. civ., 21.07.2011, n. 15991, a sua volta ripreso da Cass. civ., 3893/2016 e 20829/2018), che **si rifà alla distinzione tra causalità materiale e giuridica** e che muove dalla premessa che il danneggiante non deve rispondere di danni da lui non causati.

Pertanto, **qualora** le condizioni ambientali o **i fattori naturali che caratterizzano la realtà su cui incide il comportamento imputabile dell'uomo siano sufficienti a determinare l'evento di danno**, **indipendentemente dal comportamento del medesimo, l'autore dell'azione o dell'omissione resta sollevato, per intero, da ogni responsabilità dell'evento**, non avendo posto in essere alcun antecedente dotato in concreto di efficienza causale; **qualora, invece, quelle condizioni non possano dar luogo, senza l'apporto umano, all'evento di danno, l'autore del comportamento imputabile è responsabile per intero di tutte le conseguenze da esso scaturenti**, non potendo, in tal caso, operarsi una riduzione proporzionale in ragione della minore gravità della sua colpa, in quanto una comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non tra una causa umana imputabile ed una concausa naturale non imputabile.

Quest'ultimo orientamento è quello cui ha aderito la sentenza in commento, la quale ha affermato che **al fattore naturale può assegnarsi rilevanza unicamente sul piano della determinazione equitativa del danno**, e conseguentemente si perviene – sulla base di una valutazione da effettuarsi, in difetto di qualsiasi automatismo riduttivo, con ragionevole e prudente apprezzamento di tutte le circostanze del caso concreto – alla **delimitazione del**

***quantum* del risarcimento dovuto dal responsabile**.

Ne deriva che solo all'esito dell'accertamento della sussistenza del nesso di causalità tra condotta dei sanitari ed il danno evento lesivo, la **considerazione del pregresso stato patologico del danneggiato può condurre ad una limitazione dell'ammontare dovuto dal danneggiante**: in relazione alla delimitazione dell'ambito del danno risarcibile, va **escluso che possa operarsi una automatica riduzione dell'ammontare risarcitorio dovuto alla vittima/danneggiato in proporzione del corrispondente grado percentuale di incidenza causale,** ma il giudice deve, piuttosto, procedere ad una **valutazione equitativa ex art. 1226** c.c., ben potendo risarcire il danno in base ad una percentuale diversa da quella di ravvisata incidenza causale della condotta o del fatto.

Nel **caso di specie**, la **Corte di merito** ha però disatteso i suindicati principi.

Infatti, riscontrata la presenza di un fattore naturale (patologia delle membrane ialine) idoneo a generare le gravissime compromissioni alla nascita, la Corte d'Appello ha escluso che siffatta causa naturale avesse assunto efficacia determinante, sì da escludere il nesso di causalità materiale tra la condotta omissiva dei sanitari ed il danno.

Tuttavia, ha **assegnato alla causa naturale una incidenza in misura preponderante sul danno,** riconducendo il danno nella misura di due terzi alla causa naturale e il rimanente terzo alla condotta colposa dei sanitari dell'ospedale; in relazione alla quantificazione dei danni risarcibili, la sentenza impugnata **ha ridotto l'importo complessivamente determinato di due terzi, in ragione dell'accertata incidenza del fattore naturale non imputabile ai sanitari.**

Ne deriva che la sentenza impugnata, nella determinazione del quantum risarcitorio dovuto dai danneggianti, **ha operato una decurtazione in termini di automatica corrispondenza** con la ravvisata percentuale incidenza causale nella determinazione del danno del fattore naturale non imputabile, **senza procedere ad alcuna valutazione di tipo equitativo.**

Per tali ragioni, la Corte di Cassazione, con l'annotata sentenza, ha accolto il ricorso, cassando l'impugnata sentenza e rinviando alla Corte d'Appello di Caltanissetta in diversa composizione.

Comunione – Condominio - Locazione

La natura dell'obbligazione di pagamento di oneri condominiali da parte del conduttore a beneficio del locatore, e l'altruità del conduttore rispetto ai rapporti condominiali, sono dirimenti nell'impedire il reato di appropriazione indebita

di **Saverio Luppino**

Corte di Cassazione – Seconda sezione penale – Sentenza n. 8922/2019

Condominio – locazione – obbligazioni – appropriazione indebita

*"L'autonomia dei rapporti descritti, rende **palese l'impossibilità logica di ritenere che le somme oggetto delle obbligazioni contrattuali, pur se riferite alle spese condominiali, una volta consegnate al locatore possano ancora ritenersi di proprietà dei conduttori**, non risultando in alcuno modo che i conduttori possano essere considerati debitori in via diretta del condominio."*

*"Il condominio e, per esso, i singoli condomini possono far valere le loro ragioni creditorie relativamente al pagamento degli oneri condominiali esclusivamente nei confronti di altro condomino e non già nei riguardi del conduttore o comunque di chi occupa l'appartamento senza esserne il proprietario, **non avendo nei suoi confronti azioni dirette**"*

CASO

Il caso in esame ha ad oggetto una somma di denaro consegnata dal conduttore al locatore, quale corrispettivo degli oneri condominiali relativi all'immobile locato e contrattualmente stabiliti.

Il locatore, in seguito alla consegna di tali somme da parte del conduttore, non provvedeva al pagamento delle spese condominiali, così trattenendo la somma ricevuta, che invece, secondo le intenzioni specifiche del conduttore aveva quella specifica destinazione.

Nel mentre, tali somme divenivano oggetto di una "ipotizzata" appropriazione indebita ed il P.M. ne richiedeva il sequestro: il G.i.p. del Tribunale di Macerata emetteva ordinanza di rigetto della richiesta di tale provvedimento di sequestro preventivo.

Avverso l'ordinanza del G.i.p., il Tribunale quale giudice d'appello, accoglieva la richiesta di sequestro preventivo, avente ad oggetto la somma consegnata dal conduttore al locatore al fine del pagamento delle "spese" condominiali, ritenendole oggetto di appropriazione indebita

da parte del locatore

La difesa dell'indagato, dunque, proponeva ricorso per cassazione articolato su tre motivi. Per ciò che concerne l'aspetto civilistico del caso, interessa la valutazione della insussistenza del fumus del delitto di appropriazione indebita contestato, in relazione alla natura dell'obbligazione assunta dal conduttore nei confronti del locatore/indagato, nonché la decisione risulta di interesse al giurista ed al lettore, in quanto gli ermellini della Sezione penale, dimostrano "piena padronanza" delle materia civilistica oggetto di comunione e condominio e della locazione, ossia in un'area del diritto veramente specialistica.

SOLUZIONE

La suprema Corte riteneva mancante il fumus del delitto di appropriazione indebita, dunque rilevata non necessaria la trattazione degli ulteriori motivi di ricorso. Pertanto venivano accolte le doglianze della difesa dell'indagato e conseguentemente veniva annullato senza rinvio il provvedimento impugnato.

QUESTIONI

La questione civilistica sottesa al caso in esame, seppur trattata su materia di competenza della Sezione penale, involge il reato di appropriazione indebita, ma certamente cattura l'interesse anche del civilista, in quanto consente "appuntare" alcuni principi, che costituiscono l'incipit per la migliore tutela degli interessi delle parti coinvolte nel contratto di locazione, in relazione alle vicende che il rapporto sinallagmatico può generare.

Nella materia condominiale, che non di rado si intreccia con la materia locatizia, è di notevole importanza la gestione dei rapporti giuridici tra **condomino/locatore e condominio,** nonché le indirette influenze che si riverberano all'interno del rapporto locatizio, allorquando accade che il conduttore contrattualmente si impegni al pagamento oltre che dei canoni (obbligazione principale), anche degli oneri accessori.

Nella fattispecie tale rapporto riguarda la corresponsione di somme derivanti da obbligazione condominiali stabilite pattiziamente tra le parti del contratto di locazione.

La Corte si è interrogata su una "quaestiones" non di poco momento, ossia sulla sussistenza del fumus del reato di appropriazione indebita, allorquando il locatore trattenga senza versarle al condominio, somme a sua volta destinate al pagamento degli oneri da parte del conduttore.

"La motivazione del provvedimento impugnato fonda l'accertamento della sussistenza del *fumus* del delitto di appropriazione indebita sulla **riscontrata altruità delle somme ricevute** dal locatore, con il vincolo di destinazione di quelle specifiche somme al pagamento degli oneri condominiali".

Il nodo centrale riguarda la disamina della natura delle somme versate dal conduttore al

locatore nel corso del rapporto locatizio e l'imputazione cui tali somme risultano destinate. Premettendo che le parti sono libere di stabilire sia la misura di tali contributi alle spese condominiali, sia se contribuire o meno in modo forfettario o addirittura non contribuire, risultando demandato alla **totale autonomia dei contraenti** stabilire le condizioni del rapporto sinallagmatico, la Corte, conformemente alla sua stessa giurisprudenza, sottolinea come tale libertà di forma ed autonomia, in ogni caso, non muti la natura dell'obbligazione: "...in relazione alle obbligazioni inerenti al pagamento delle spese sostenute nell'interesse del condominio, unici debitori sono i singoli condomini, pur se gli immobili facenti parte del condominio siano stati locati a terzi."

Risulta chiaro come, a prescindere da qualsiasi tipo di rapporto intercorrente tra locatore e conduttore, l'unico obbligato nei confronti del condominio rimane il condomino proprietario, risultando infatti **le vicende del rapporto condominiale totalmente estranee al conduttore**, il quale è titolare di un mero diritto di godimento e non di un diritto reale.

Risulta noto, anche se non costituisce specifica trattazione della presente nota, quali siano le "eccezioni" alla partecipazione del conduttore alle riunioni condominiali, attenendo esclusivamente e specificatamente alle materie di cui all'articolo 10 L.392/78 (norma non investita dallo "tsunami" dell'abrogazione dell'art. 13 L.431/98).

Ci si è interrogati se la riforma del condominio abbia attenuato gli effetti dell'interdipendenza dei rapporti citati, attraverso la modifica dell'articolo 1136 c.c., nell'estensione dell'avviso di convocazione dell'assemblea agli *"aventi diritto"*.

Chi scrive si è occupato dell'argomento[1], offrendo uno spunto critico di lettura nuovo e diverso, legato dal combinato disposto degli articoli 1136 c.c. e 66 cc e concludendo che: " **l'avviso di convocazione non debba necessariamente essere indirizzato ai titolari di diritti personali di godimento**"; per approfondimenti si rimanda alla lettura completa del contributo dottrinario in nota.

Di tal che, il Condominio non potrà richiedere i pagamenti direttamente al conduttore, anche se quest'ultimo risulta l'utilizzatore finale dei servizi condominiali, in quanto, come la giurisprudenza insegna: non sussiste un'azione diretta nei confronti del conduttore finalizzata a riscuotere le somme richieste dal condominio[2].

Dalla constatazione che l'obbligo del condomino verso il condominio di pagare gli oneri condominiali deriva dalla proprietà della cosa comune e non dall'uso concreto del servizio, deduce che questo obbligo del condomino costituisce un'obbligazione propter rem , quindi sia estraneo al titolare del diritto di godimento.

Facendo propri tutti i principi del diritto civile la Cassazione esclude possa configurarsi il reato di appropriazione indebita a carico del locatore indagato, concludendo:

"L'autonomia dei rapporti descritti, rende palese l'impossibilità logica di ritenere che le somme

oggetto delle obbligazioni contrattuali, pur se riferite alle spese condominiali, una volta consegnate al locatore possano ancora ritenersi di proprietà dei conduttori, non risultando in alcuno modo che i conduttori possano essere considerati debitori in via diretta del condominio",

[1] Archivio Locazione e Condominio, 6/14 editrice La Tribuna.

[2] Corte di Cassazione, sez. 3 civ., n.15482/2014;

Corte di Cassazione, sez. 2 civ., n.17201/2007.

Diritto e procedimento di famiglia

Padre assente per quarant'anni deve risarcire la figlia

di **Giuseppina Vassallo**

Cass. Civ. Sez. I, ordinanza n14382 del 27 maggio 2019

Dovere di mantenimento dei figli – Risarcimento danni morali e patrimoniali – liquidazione equitativa

(Art. 315 bis c.c. – art. 1226 c.c.)

La responsabilità del genitore per i danni subiti dal figlio, in conseguenza dell'inadempimento ai propri obblighi di mantenimento, istruzione, educazione ed assistenza, non può ritenersi esclusa o limitata dalla circostanza che anche l'altro genitore non abbia correttamente adempiuto ai rispettivi doveri.

Caso. La figlia quarantenne, riconosciuta dal padre alla nascita ma cresciuta e mantenuta esclusivamente dalla madre, ha agito in giudizio nei confronti del padre per ottenere il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, derivanti dalla violazione degli obblighi genitoriali.

La domanda è stata accolta dal Tribunale di Messina, e confermata dalla Corte di appello, e il padre condannato a risarcire alla figlia i danni, morali e materiali oltre che quelli derivanti dalla perdita di chances, liquidati nella misura di 67.000 euro.

Il genitore, oltre a disinteressarsi della figlia, quanto alla frequentazione e quanto al suo mantenimento, le aveva negato il contributo economico per proseguire gli studi universitari.

L'assenza della figura paterna aveva causato alla figlia difficoltà di vario genere (accertate mediante CTU), e avevano influito sulla serenità personale della ragazza e, in generale, nello sviluppo della sua personalità.

In conseguenza del mancato apporto economico del padre agli studi, la figlia era stata poi costretta a interrompere la sua formazione.

Contro la sentenza, l'uomo ricorre in Cassazione sostenendo che i giudici di merito avevano omesso di esaminare un fatto decisivo ai fini della controversia.

In conseguenza della sua "assenza" e del suo inadempimento ai propri doveri genitoriali, l'altro genitore sarebbe diventato l'unico a dover assumere in concreto l'obbligo di mantenere,

istruire e educare la figlia, e quindi avrebbe avuto l'onere di intervenire tempestivamente – di fronte alle sue problematiche comportamentali – per porre in essere i rimedi adeguati, al fine di evitare i danni, poi manifestatisi.

Altri motivi di ricorso riguardano i criteri utilizzati per la liquidazione dei danni conseguenti all'inadempimento, ritenuti dalla Corte inammissibili, ancora prima che infondati.

Soluzione e percorso argomentativo.

La Corte di Cassazione ha precisato che la responsabilità del genitore per i danni subiti dal figlio, in conseguenza dell'inadempimento dei propri doveri di mantenimento, istruzione, educazione e assistenza, non può ritenersi esclusa o limitata dalla circostanza che anche l'altro genitore non abbia correttamente adempiuto ai rispettivi obblighi.

La responsabilità derivante dal rapporto di filiazione grava su entrambi i genitori, non soltanto su quello convivente e, tanto meno, solo su quello più attivamente "presente".

Ciascun genitore risponde integralmente dell'inadempimento.

Anche se al momento della nascita il figlio è riconosciuto da uno solo dei genitori, non viene meno l'obbligo dell'altro, per il periodo anteriore alla pronuncia della dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale, di provvedere al suo mantenimento, essendo sorto sin dalla nascita il diritto del figlio naturale ad essere mantenuto, istruito ed educato da entrambi i genitori (Cass. Civ. 22.11.2013 n. 26205 e Cass. Civ. 10.4.2012 n. 5652).

A maggior ragione, gli obblighi di mantenimento, istruzione, educazione ed assistenza, graveranno sul genitore che ha riconosciuto il figlio e sia rimasto assente sottraendosi ai suo doveri.

Quanto all'entità del danno liquidato, la Corte ha ritenuto, così come formulati, inammissibili i motivi di ricorso, ma volendo entrare nel merito, ha precisato che la liquidazione del danno patrimoniale "da perdita di chance", contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, può avvenire attraverso il criterio equitativo di cui all'art. 1226 c.c..

Questioni.

La sentenza contiene un'importante precisazione: non rileva che il genitore effettivamente più attivo e presente abbia adempiuto correttamente le proprie obbligazioni nei confronti del figlio, rimanendo sempre, anche il genitore assente, integralmente tenuto ai propri doveri genitoriali.

La giurisprudenza è pacifica nel riconoscere al figlio o al genitore che ha provveduto da solo al suo mantenimento, il risarcimento dei danni morali e materiali subiti.

Il Tribunale di Milano ha recentemente riconosciuto ad un figlio i danni non patrimoniali derivanti dalla deprivazione della figura paterna (Trib. Milano n. 2938/2017).

Nel caso di specie il padre, pur avendo riconosciuto il figlio naturale, lo aveva da sempre rifiutato, non solo omettendo completamente di contribuire al suo mantenimento, ma soprattutto rifiutando di vederlo, se non in rare occasioni, e di prendersi cura dello stesso.

I giudici milanesi hanno liquidato i danni nella somma complessiva di 100.000 euro in base alle tabelle milanesi.

Diritto e reati societari

La modifica statutaria dei diritti (patrimoniali) di partecipazione è causa di recesso ai sensi della lett. g dell'art. 2437 cc

di **Gian Luca Grossi - Studio Pirola Pennuto Zei & Associati, Marcello Guerzoni - Studio Pirola Pennuto Zei & Associati**

Intestazione provvedimento: Cassazione Civile, sezione I, sentenza n. 13845 del 5 febbraio 2019 (depositata il 22 maggio 2019)

Parole chiave: recesso S.p.A. – modifica clausola statutaria – diritti di partecipazione – distribuzione utili – causa di recesso – liquidazione azioni

Massima: *"In tema di recesso dalla società di capitali, l'espressione "diritti di partecipazione" di cui all'articolo 2437, lettera g), cod. civ., per quanto nell'ambito di un'interpretazione restrittiva della norma tesa a non incrementare a dismisura le cause legittimanti l'exit, comprende in ogni caso i diritti patrimoniali implicati dal diritto di partecipazione, e tra questi quello afferente la percentuale dell'utile distribuibile in base allo statuto; ne consegue che la modifica di una clausola statutaria direttamente attinente alla distribuzione dell'utile, che influenzi in negativo i diritti patrimoniali dei soci prevedendo l'abbattimento della percentuale ammissibile di distribuzione dell'utile di esercizio in considerazione dell'aumento della percentuale da destinare a riserva, giustifica il diritto di recesso dei soci di minoranza".*

Disposizioni applicate: artt. 2436, 2437 ss., 2501 ss. c.c.

Con la sentenza emessa dalla Prima Sezione civile, la Corte di Cassazione si è espressa in merito alla possibilità del socio di S.p.A. di recedere a seguito di modifiche statutarie inerenti i "**diritti ... di partecipazione"** (art. 2437, lett. g, cc).

Nello specifico, a seguito di un'operazione di fusione per incorporazione fra due istituti di credito, taluni soci dissenzienti dell'incorporata radicavano azione nei confronti delle banche partecipanti all'operazione, al fine di ottenere da un lato, l'accertamento dell'efficacia e validità del recesso esercitato e dall'altro la condanna dell'istituto incorporante alla liquidazione del valore delle azioni da questi ultimi detenute (artt. 2437 *ter e* 2437 *quater* cc). Sia in primo che in secondo grado le domande dei recedenti erano state accolte invero la Corte territoriale riteneva integrata l'ipotesi di "***compressione dei diritti di partecipazione dei soci***" (*ex* comma 1, lett. g, dell'art. 2437 cc), in quanto "*a seguito della fusione per incorporazione vi era stata una modificazione dello statuto con significativa elevazione dei limiti di riserva legale, del tetto di accantonamento e del limite di riserva statutaria straordinaria,* ***con correlata penalizzante incidenza sulla possibilità di distribuire dividendi***".

La banca incorporante ricorreva pertanto in Cassazione sollevando, nel merito, la **violazione e falsa applicazione dell'art. 2437, lett. g, cc.** Sostenendo, in particolare, la necessità di interpretare la disposizione in senso restrittivo, onde ricollegare il diritto di *exit* ad un pregiudizio concreto e attuale ai diritti partecipativi dei soci e non già *"alle mere aspettative quali sono quelle relative alla distribuzione degli utili di esercizio*"; e in ogni caso la mancanza di un danno subito dai recedenti giacché il pregiudizio sarebbe stato solo apparente in quanto "*ampiamente compensato dall'aumento di valore patrimoniale automaticamente derivante dalla minore distribuzione*".

L'istituto del recesso nelle società di capitali è stato profondamente rimodellato e potenziato dal Legislatore della riforma, essendo ispirato a spiccate finalità di tutela dell'**interesse individuale del socio al "disinvestimento**", attraverso l'ampliamento fra l'altro delle cause legittimanti il recesso. È infatti opinione comune che il recesso costituisca lo strumento di bilanciamento fra l'interesse capitalistico della maggioranza e quello individuale del socio (soprattutto se di minoranza), a fronte di decisioni che comportino significativi mutamenti sostanziali delle condizioni dell'investimento originariamente effettuato, andando a incidere sulle *"caratteristiche della partecipazione"*. La prassi ha peraltro correttamente osservato come oltre alla citata funzione (fondamentale) il recesso, a seguito della riforma, si connoti di ulteriori "utilità" fra le quali quella di costituire una modalità di uscita dalla compagine **alternativa alla cessione della partecipazione,** oltre ad essere un potente **strumento negoziale di contrattazione del socio dissenziente** al fine di ridiscutere talune scelte aziendali e/o societarie con gli altri soci (nelle società a base azionaria ristretta).

Com'è noto fra le cause di recesso legali inderogabili l'art. 2437 cc prevede l'ipotesi di cui al comma 1, lett. g), ossia la facoltà di recedere in capo al socio che non abbia concorso alle deliberazioni riguardanti le **modifiche dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione**. In merito alla portata della norma e in particolare all'ampiezza della locuzione normativa "diritti di partecipazione" la dottrina non ha mai avuto unanimità di vedute, in quanto ad una interpretazione restrittiva si è contrapposta un'opinione più estensiva volta a ricomprendere nell'alveo della disposizione "ogni modifica avente incidenza diretta sui diritti di voto o di partecipazione", al fine di tutelare le minoranze azionarie.

La banca ricorrente, in particolare, avrebbe richiamato, a sostegno della sua tesi circa l'invalidità del recesso nel caso di specie, una recente sentenza della Suprema Corte (Cassazione 1 giugno 2017 n. 13875) nella quale quest'ultima negava il recesso al socio, *ex* art. 2437, lett. g, nell'ipotesi di delibera assembleare che muti il *quorum* per le assemblee straordinarie, riconducendolo alla previsione legale. Mettendo in luce come l'interesse della società sia prevalente rispetto all'eventuale pregiudizio subito dal singolo socio che non viene inciso, né direttamente né indirettamente, nel diritto di partecipazione agli utili e nel diritto di voto.

La Corte di Legittimità, pur aderendo ad una tesi restrittiva, al fine di "*supportare la necessità di una lettura sufficientemente definita della locuzione normativa,* ***onde evitare che ogni modificazione statutaria****, per sua natura destinata a riverberarsi sulla posizione del socio,* ***finisca poi***

col divenire un presupposto per recedere dalla società", riconosce la profonda diversità tra i casi in esame.

Invero, osserva la Corte, nel caso di specie la modifica della clausola statutaria sulla distribuzione dell'utile, influenza direttamente, in negativo, i diritti patrimoniali dei soci: prevedendo l'abbattimento della percentuale ammissibile di distribuzione, in considerazione dell'aumento della percentuale da destinare a riserva legale, finendo per limitare la libertà dell'assemblea ordinaria di deliberare sulla distribuzione di utili e dunque alterando le correlate prerogative (patrimoniali) degli azionisti.

Ciò posto, prosegue la Corte, non si applica alla fattispecie la previsione di cui all'art. 56 TUB (richiamata apoditticamente dalla banca ricorrente), la quale prevede che le modifiche statutarie delle banche non possano contrastare con i principi di sana e prudente gestione. Difatti, **ai fini del diritto di recesso del socio, rileva unicamente che la deliberazione incida o meno sul diritto di partecipazione** (come nel caso di specie).

La Corte ha quindi conclusivamente affermato il principio di diritto secondo cui in tema di recesso l'espressione "**diritti di partecipazione**" di cui all'articolo 2437, lettera g) c.c. comprende in ogni caso i **diritti patrimoniali** implicati dal diritto di partecipazione, tra i quali il diritto alla percentuale dell'utile distribuibile in base allo statuto. Conseguentemente **ha rigettato il ricorso** dell'istituto di credito riconoscendo il diritto di recesso dei soci di minoranza nel caso di "*modifica di una clausola statutaria direttamente attinente alla distribuzione dell'utile di esercizio, che influenzi in negativo i diritti patrimoniali dei soci prevedendo l'abbattimento della percentuale ammissibile di distribuzione dell'utile di esercizio in considerazione dell'aumento della percentuale da destinare a riserva*".

Diritto Bancario

Illegittima segnalazione "a sofferenza" e risarcimento del danno

di **Fabio Fiorucci**

Una decisione del Trib. Modena dell'11 febbraio 2019 opera una interessante ricognizione di 'punti fermi' giurisprudenziali in merito alle conseguenze di una illegittima segnalazione a sofferenza, sintetizzabili come segue:

- in ipotesi di illegittima segnalazione del debitore alla Centrale Rischi Bankitalia, possono essere risarciti sia il danno non patrimoniale alla persona, anche giuridica, con riguardo ai valori della reputazione e dell'onore (essendo anche i soggetti collettivi titolari dei diritti della personalità a tutela costituzionale *ex* art. 2 Cost.), sia il danno al patrimonio, che può essere oggetto della prova presuntiva, quale conseguenza per l'imprenditore di un peggioramento della sua affidabilità commerciale, essenziale anche per l'ottenimento e la conservazione dei finanziamenti, con lesione del diritto ad operare sul mercato secondo le regole della libera concorrenza;
- occorre evidenziare il parziale superamento dell'indirizzo favorevole al riconoscimento, in materia di illegittima segnalazione alla Centrale Rischi, del danno *in re ipsa*, peraltro relativo per lo più ad ipotesi di svolgimento di attività di impresa da parte del danneggiato. Va infatti osservato che, secondo il più recente orientamento della Suprema Corte in materia di art. 2059 c.c., "*il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza*" (Cass. n. 8827 e n. 8828/2003; Cass. n. 16004/2003; nonché Cass. civ., SS. UU, n. 26972/2008), che come tale necessita di allegazioni non generiche e della relativa prova;
- in particolare, riguardo alla responsabilità di una banca per l'ingiustificata appostazione di un credito "a sofferenza" alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, la Suprema Corte ha chiarito che "*la pronuncia di condanna generica al risarcimento del danno per fatto illecito integra un accertamento di potenziale idoneità lesiva di quel fatto, sicché la prova dell'esistenza concreta del danno, della reale entità e del rapporto di causalità è riservata alla successiva fase di liquidazione; conseguentemente il giudicato formatosi su detta pronuncia non osta a che nel giudizio di liquidazione, venga negato il fondamento concreto della domanda risarcitoria, previo accertamento del fatto che il danno non si sia in concreto verificato*" (Cass. n. 21428/2007).

In conclusione, ai fini del risarcimento del danno deve essere fornita la circostanziata dimostrazione delle conseguenze pregiudizievoli patite in ragione della erronea segnalazione alla Centrale Rischi sul piano sia dell'immagine e della reputazione che di quello della concreta operatività bancaria e del credito finanziario di cui si godeva (nesso causale tra l'errata segnalazione da parte della banca ed il danno patrimoniale e non patrimoniale subito).

Seminari di specializzazione
LE BANCHE E LA VENDITA DI DIAMANTI SOPRAVVALUTATI
Scopri le sedi in programmazione >

Diritto del Lavoro

Come valutare la legittimità del licenziamento di un lavoratore distaccato

di **Evangelista Basile**

Cassazione Civile, sezione Lavoro, 28 febbraio 2019, n. 5996

Licenziamento – Lavoratore distaccato – Giustificato motivo oggettivo – Configurabilità – Presupposti

Massima

In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo del dipendente distaccato presso un terzo, gli elementi costitutivi del motivo devono essere verificati con riferimento all'ambito aziendale del datore di lavoro distaccante. Su quest'ultimo ricade anche l'onere di provare, con riguardo all'organizzazione aziendale esistente all'epoca del licenziamento, l'impossibilità di adibire utilmente il lavoratore a mansioni diverse da quelle che prima svolgeva. Pertanto, la mera cessazione dell'interesse al distacco o la soppressione del posto presso il terzo distaccato non è sufficiente a integrare il giustificato motivo oggettivo di licenziamento.

COMMENTO

Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione ha fornito alcuni chiarimenti in ordine ai criteri per valutare la legittimità del licenziamento di un lavoratore distaccato. Il distacco, secondo le disposizioni di cui all'art. 30 del d.lgs. 276/2003, comporta che il lavoratore distaccato, pur rimanendo dipendente di colui che lo ha assunto – su cui continua a gravare l'onere retributivo-, per tutta la durata del distacco è a disposizione di un soggetto diverso, che esercita nei suoi confronti il potere direttivo. Dubbi altrettanto importanti possono porsi in relazione al licenziamento, soprattutto nel caso – invero non troppo raro – in cui, contestualmente alla cessazione del distacco (qualunque ne sia la ragione), il datore di lavoro disponga licenziamento del lavoratore per (asserita) impossibilità di reimpiegarlo proficuamente in azienda. La sentenza de qua chiarisce proprio che non costituisce giustificato motivo di licenziamento del lavoratore distaccato la mera cessazione del distacco o la soppressione del suo posto presso il distaccatario. Secondo i giudici di legittimità, al termine del distacco, infatti, il datore di lavoro deve reintegrare il lavoratore presso di sé, o almeno dimostrare di aver tentato di farlo. Fatte queste debite premesse, la Suprema Corte ha chiarito che in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore distaccato presso un terzo, gli elementi costitutivi del giustificato motivo oggettivo devono essere verificati con riferimento all'ambito aziendale del datore di lavoro distaccante, sul quale ricade anche l'onere di provare, con riguardo all'organizzazione aziendale esistente all'epoca del

licenziamento, l'impossibilità di adibire utilmente il lavoratore a mansioni diverse da quelle che prima svolgeva, con la conseguenza che non è sufficiente ad integrare il giustificato motivo oggettivo di licenziamento la mera cessazione dell'interesse al distacco o la soppressione del posto presso il terzo distaccato. Pertanto, in riferimento al caso di specie, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso chiarendo che sul datore di lavoro distaccante ricade anche l'onere di provare, con riguardo alla organizzazione aziendale esistente all'epoca del licenziamento, l'impossibilità di adibire utilmente il lavoratore a mansioni diverse da quelle che prima svolgeva.

Soft Skills

Il marketing conquista lo studio legale

di **Mario Alberto Catarozzo - Business Coach e Formatore**

Parlare di marketing per uno studio legale era fino a qualche anno fa una eresia. "Ma come – avrebbe risposto un avvocato – noi non vendiamo prodotti, non siamo commercianti, non vendiamo nulla e non abbiamo bisogno di pubblicità. I clienti da noi arrivano con il passaparola. Non è necessario fare marketing, basta lavorare bene, essere preparati e sarà il tuo nome a portarti nuovi clienti".
Il nostro avvocato dei tempi d'oro della professione aveva sicuramente ragione: così hanno fatto intere generazioni di professionisti e hanno avuto successo, perché cambiare?
È CAMBIATO QUALCOSA?
La premessa da cui partire, dunque, è che se lo scenario è rimasto lo stesso non ha senso apportare cambiamenti di mentalità e tanto meno di comportamento. Se lo scenario, al contrario, dovesse essere cambiato, allora non avrebbe senso continuare ad applicare ciò che ha funzionato, perché possiamo essere certi che non funzionerà più. Che ne dite, per la vostra esperienza vi risulta che lo scenario di oggi sia lo stesso di 10-15 anni fa?
Dal 2008 ad oggi le cose per la professione forense sono cambiate e molto. Ciò a cui si assiste è una graduale presa di coscienza dei professionisti, che si rendono sempre più conto di quanto oggi sia importante la comunicazione, soprattutto mediante il web, e di come non ci si possa più affidare al mero passaparola.

CONTINUA A LEGGERE